

	AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE	
	VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226	
	CONCESSIONE IN USO AL GRUPPO VOLONTARI DEL SOCCORSO	
	AFTVS DELL'EDIFICIO DENOMINATO "BAITA DEI CACIADORI" IN	
	LOCALITA' SELVA DEL MONTE BONDONE - P.ED. 1208 C.C.	
	SOPRAMONTE	
	In esecuzione della deliberazione della Commissione amministratrice n. _____	
	del giorno _____, tra:	
	- l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche	
	Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA	
	00835990227, codice fiscale 80016510226, rappresentata dal Direttore	
	dott. Maurizio Fraizingher, nato a Levico Terme (TN) il 24.09.1963,	
	domiciliato per la carica in Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la	
	quale gestisce il patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e	
	dell'A.S.U.C. di Sopramonte, parte concedente,	
	e	
	- il Gruppo volontari del soccorso AFTVS - organizzazione di volontariato	
	socio sanitario - con sede operativa a Baselga del Bondone di Trento in	
	via della Villa, 57 e C.F. 96083150225, rappresentato da Rossetti Stefano	
	in qualità di presidente pro tempore, nato a Trento il 13/03/1962 e	
	residente a Trento in via don G. Grazioli, 91 C.F. RSS SFN 62C13 L378A,	
	di seguito denominato anche Concessionario,	
	si stipula e conviene quanto segue:	
	Art. 1 – OGGETTO	
	L'Azienda forestale Trento – Sopramonte, come sopra rappresentata,	
	1	

concede in uso al Gruppo volontari del soccorso AFTVS con sede a Baselga del Bondone di Trento la gestione e la custodia dell'edificio denominato "Baita dei Caciadori" ubicato in località Selva del Monte Bondone catastalmente identificato dalla p.ed. 1208 in C.C. Sopramonte (TN), nelle consistenze di cui alla documentazione allegata quale parte integrante ed essenziale del presente atto. La Baita viene consegnata al Concessionario, che la accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti. - - - -

Il Concessionario dichiara di aver visitato l'edificio locatogli e di averlo trovato in buono stato ed adatto all'uso convenuto. - - - - -

L'Azienda forestale non è tenuta ad alcun risarcimento qualora l'edificio presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne, in tutto o in parte, l'utilizzo, restando quindi esonerata, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli articoli 1578 e 1581 del codice civile. - - - - -

Art. 2 - DESTINAZIONE

La Baita oggetto del presente contratto è destinata esclusivamente ad attività ricreative, culturali, ambientali e per il tempo libero, compatibili con lo stato dell'immobile e la destinazione silvo-pastorale dell'ambiente che circonda il manufatto, senza scopo di lucro, con divieto di ogni altra destinazione, pena la risoluzione del presente negozio giuridico. - - - - -

Il Concessionario si obbliga a consentire l'utilizzo della Baita fino a n. 5 giorni all'anno, a titolo gratuito, per attività organizzate dal Consiglio Circoscrizionale Bondone e/o dall'A.S.U.C. di Sopramonte

Il Concessionario si obbliga, dietro semplice richiesta dell'Azienda forestale, a consentire l'occasionale utilizzo della Baita, quale punto d'appoggio per le

squadre di intervento e di manutenzione ambientale/forestale, sulla base del programma dei lavori in loco. In tale caso l'utilizzo si intende gratuito e non comporta riduzioni del canone annuo di concessione. - - - - -

Art. 3 - DURATA

La presente concessione ha la durata di anni sei (fino al 30/06/2029), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto. - - - - -

E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via tacita. - - - - -

E' fatto divieto al Concessionario la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento della Baita oggetto della presente concessione, salvo quanto preventivamente autorizzato dall'Azienda forestale in via occasionale.

E' fatta salva la possibilità di disdetta da l'una o dall'altra parte, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della data di recesso. - - - - -

L'Azienda forestale si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o istituzionali non altrimenti soddisfabili, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, senza che il Concessionario possa opporsi. - - - - -

E' escluso ogni diritto del Concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per spazi alternativi presso immobili in gestione all'Azienda forestale. - - - - -

Art. 4 - CANONE

Il canone viene fissato nell'importo annuo di Euro 1.300,00 (milletrecento/00), da versare in unica soluzione anticipata entro il 31 luglio degli anni compresi tra il 2023 e il 2028. I versamenti dovranno essere effettuati al Tesoriere

dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte con il metodo PagoPA, tramite i
bollettini precompilati che saranno spediti al Concessionario a cura
dell'Azienda forestale - - - - - .

Il canone di concessione è soggetto ad eventuale aggiornamento annuale, a
decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e
impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). - - - - -

L'aggiornamento annuo diviene operante senza necessità di comunicazione
alcuna, assumendo a riferimento il mese di dicembre.- - - - -

In caso di recesso anticipato del Concessionario, il canone è dovuto per
l'intera annualità contrattuale. - - - - -

Il mancato pagamento del canone entro l'annualità contrattuale dà luogo alla
costituzione in mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento
degli interessi legali, fatta salva e impregiudicata la richiesta di maggiori
danni.- - - - -

Art. 5 – MANUTENZIONE

Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi dovuti a un non corretto
utilizzo della Baita, indipendentemente dal fatto che possano configurarsi
come manutenzione ordinaria o straordinaria.- - - - -

Sono inoltre a carico del Concessionario i danni subiti da soggetti terzi a
causa della mancanza di interventi di manutenzione della struttura, qualora il
Concessionario non abbia provveduto ad avvisare l'Azienda forestale di
imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare
l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione. - - - - -

Art. 6 - INTERVENTI DI MODIFICA

Il Concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica alla Baita oggetto della presente concessione ove manchi il preventivo consenso scritto dell'Azienda forestale. All'Azienda forestale è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato dell'immobile, a spese del Concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno.-----

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile. -----

Art. 7 - RESPONSABILITA'

Il Concessionario assume la custodia della Baita oggetto del presente atto ed esonera l'Azienda forestale da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle attività svolte e conseguenti alla custodia dell'immobile, anche per fatto di propri preposti ex articolo 2049 del codice civile, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'articolo 2051 e liberando conseguentemente l'Azienda forestale. -----

Art. 8 - CONDIZIONI D'USO

Il Concessionario dovrà usare gli spazi oggetto della presente concessione con la diligenza del buon padre di famiglia, restando vincolato all'osservanza delle norme comuni del codice civile. -----

Il Concessionario si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione atte ad evitare ogni pericolo o rischio per la sicurezza. -----

E' espressamente vietato il deposito di sostanze esplosive, infiammabili o comunque pericolose per la salute pubblica. -----

Per emergenze antincendio il Concessionario si impegna a dotare la struttura di n. 1 estintore da kg 6, la cui carica dovrà essere regolarmente controllata. -

Il Concessionario è tenuto, su semplice richiesta, a consentire l'accesso agli spazi a incaricati dell'Azienda forestale e per accertarne lo stato ed effettuare le indagini ed i controlli ritenuti necessari. -----

Art. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia di eventuali danni arrecati alle suppellettili e alle attrezzature presenti nella struttura, alla firma del presente atto il Concessionario si impegna a costituire un deposito cauzionale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) a favore dell'Azienda forestale, da versare in unica soluzione anticipata al Tesoriere dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte con il metodo PagoPA, tramite il bollettino precompilato che sarà spedito al Concessionario a cura dell'Azienda forestale. -----

L'Azienda forestale potrà rivalersi sulla cauzione in caso di danni arrecati ai beni concessi, non tempestivamente riparati dal Concessionario. -----

Qualora l'Azienda forestale si avvalga in tutto o in parte della cauzione nel corso della concessione, la medesima dovrà essere immediatamente ripristinata da parte del Concessionario nel suo importo iniziale. -----

Art. 10 - DECADENZA PER INADEMPIMENTO

L'inadempimento degli obblighi e l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comportano, previa contestazione dell'addebito, la decadenza della concessione, oltre al risarcimento del danno, e, in casi di particolare gravità, la sospensione o l'esclusione da future assegnazioni di spazi o strutture in gestione all'Azienda forestale. -----

La presente concessione decade di diritto, senza necessità di diffida, nelle seguenti ipotesi:

a) accertamento di assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni

mendaci o di documentazioni risultate false; - - - - -

b) inutilizzo degli spazi oggetto della presente concessione; - - - - -

c) violazione del divieto di sub concessione, di cui all'art. 3;- - - - -

d) reiterati comportamenti considerati dall'Azienda forestale gravemente

incompatibili con le finalità istituzionali o gli interessi generali o diffusi della

comunità. - - - - -

In ogni caso caso la decadenza della concessione viene dichiarata

dall'Azienda forestale mediante apposito provvedimento notificato al

Concessionario. - - - - -

Art. 11 - RICONSEGNA

Alla scadenza contrattuale, se la concessione non verrà rinnovata, o in caso

di revoca, decadenza o al momento dell'esecutività del recesso, il

Concessionario ha l'obbligo di restituzione della struttura nel termine di tre

mesi. - - - - -

La Baita dovrà essere restituita all'Azienda forestale nelle medesime

condizioni nelle quali è stata consegnata, salvo normale deperimento d'uso e

salvo che l'Azienda forestale intenda ritenerlo così come adattato a seguito

dell'esecuzione dei lavori eventualmente concordati, libera e sgombera da

beni di proprietà del Concessionario o dallo stesso detenuti o posseduti,

previa sottoscrizione di verbale di riconsegna. - - - - -

In caso di inadempimento da parte del Concessionario, l'Azienda forestale

provvederà allo sgombero degli spazi con successivo addebito delle spese

sostenute. - - - - -

Resta comunque a carico del Concessionario ogni responsabilità per

qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione senza

titolo. -----

Art.12 - RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente concessione ed in quanto applicabili
si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile. ---

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia,
l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni
vertenza, sarà competente il Foro di Trento. -----

Art. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del
Concessionario.

Art. 14 - SPESE DI REGISTRO

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. -----

Art.15 – INFORMATIVA

Con la sottoscrizione del presente atto ambo le Parti autorizzano
reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi degli art.li 13 e
14 del regolamento UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con
opportuna informativa. -----

Trento, lì

Letto, firmato e sottoscritto.

L'AZIENDA FORESTALE

Gruppo volontari del soccorso AFTVS

dott. Maurizio Fraizingher

signor Stefano Rossetti

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di
comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n.2,
n.3, n.4, n. 5, n.6, n.8, e n. 15.

Trento, lì

Letto, firmato e sottoscritto.

L'AZIENDA FORESTALE

Gruppo volontari del soccorso AFTVS

dott. Maurizio Fraizingher

signor Stefano Rossetti

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 19/06/2023 14:07:34

IMPRONTA: 63306261353935353361303666343663623335663262613163343436386431353637633862666562